



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Servizio relazioni e attività internazionali

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 194 final del 14/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0095(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione civile

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

La proposta si prefigge di modificare la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, a norma della quale l'Unione europea sostiene, coordina e integra le azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile ai fini della prevenzione, della preparazione e della risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo all'interno e al di fuori dell'Unione.

Nel 2019, con una modifica della decisione, è stato creato rescEU, una riserva europea di risorse per fornire assistenza in situazioni pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché i mezzi preimpegnati dagli Stati membri nel cd. pool europeo di protezione civile non siano in grado di garantire una risposta efficace ai vari tipi di catastrofi o siano insufficienti. Queste risorse sono state sviluppate in particolare nel settore della lotta aerea agli incendi boschivi per integrare quelle nazionali. Al fine di garantire un'agevole transizione verso la piena attuazione di rescEU, alla Commissione è stato conferito il potere, per un periodo transitorio iniziale di cinque anni, di fornire finanziamenti per assicurare la tempestiva disponibilità dei pertinenti mezzi nazionali.

All'epoca, si stimava che cinque anni sarebbero stati sufficienti affinché gli aeromobili

specializzati fossero nuovamente disponibili sul mercato, consentendo lo sviluppo di una flotta permanente. Pertanto, all'articolo 35 della Decisione è stata stabilita la data del 1 gennaio 2025 come termine del periodo transitorio. Tuttavia, le condizioni del mercato e più specificamente la mancata disponibilità allo stato attuale dei necessari aeromobili altamente specializzati dimostrano la necessità di un periodo più lungo. Secondo le ultime rassicurazioni del costruttore, la consegna al prezzo concordato dei primi aerei di questo tipo dovrebbe iniziare nel 2026.

In tale contesto, l'unica finalità della modifica proposta è garantire che l'Unione possa continuare a fornire sostegno di emergenza agli Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi con le risorse predisposte nel quadro della transizione rescEU, fino al momento in cui sarà disponibile la flotta aerea europea permanente per la lotta agli incendi boschivi. **Concretamente la proposta prevede di prorogare la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 35 dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, data che corrisponde al termine dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP).**

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, infatti, nessun atto legislativo previsto nel quadro di altre politiche dell'Unione può attualmente realizzare l'obiettivo perseguito dalla presente proposta. Non vi è, pertanto, alcuna sovrapposizione con altre azioni nel settore.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 196 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in base al quale:

*1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.*

*L'azione dell'Unione è intesa a:*

*a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;*

*b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;*

*c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.*

*2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.*

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'Unione europea ha una competenza di sostegno in materia di protezione civile (ex art. 6 TFUE).

Gli Stati membri rimangono i principali responsabili in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Tuttavia, le catastrofi di vaste proporzioni, quali gli incendi boschivi caratterizzati da componenti transfrontaliere, multinazionali o multiregionali, richiedono un coordinamento generale e interventi concertati che vanno oltre la dimensione nazionale e che possono oltrepassare le capacità di risposta individuale di uno Stato membro.

Coerentemente rientra in tale quadro la messa a disposizione di mezzi quali aeromobili specializzati in grado di limitare l'impatto degli incendi boschivi.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo e si basa su politiche esistenti. Affronta una lacuna specifica individuata dopo l'adozione della Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e del Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Decisione n. 1313/2013/UE, e propone una soluzione mirata. L'onere amministrativo che grava sull'Unione e sugli Stati membri rimane limitato in quanto la presente proposta non modifica tale aspetto.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali della proposta è complessivamente positiva in quanto è intesa a garantire la tempestiva disponibilità dei pertinenti mezzi nazionali dopo la stagione degli incendi boschivi del 2024, quando scadrà l'applicazione della disposizione transitoria attualmente vigente.

I contratti dovranno essere preparati con largo anticipo, nel 2024, per poter dispiegare i mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi. Di conseguenza è necessario modificare la Decisione nel corso dell'attuale legislatura per consentire l'inizio dei preparativi nel 2024.

È pertanto urgente che i colegislatori deliberino rapidamente su questa proposta mirata.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto la lotta agli incendi boschivi rappresenta un obiettivo primario per il Paese, notoriamente affetto da tali catastrofi ogni anno.

Attraverso la proroga del periodo transitorio, nelle more del rafforzamento della flotta permanente europea, l'Unione europea potrà garantire la disponibilità di mezzi aerei rescEU e fornire il dovuto supporto per combattere gli incendi boschivi anche nei prossimi anni.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Considerato che la modifica proposta incide unicamente sul termine del periodo transitorio, non si ravvisano elementi oggetto di possibili negoziazioni e/o modifiche.

**C. Valutazione d'impatto**

<b>1. Impatto finanziario</b>
A partire dal 2023 la flotta di transizione verso rescEU mira a disporre di 22 aerei e 4 elicotteri in totale. Dato l'investimento complessivo effettuato nella flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi, l'incidenza prevista sul bilancio può essere coperta dall'attuale dotazione.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Non si ravvisano effetti sull'ordinamento nazionale, né criticità, sia in termini di innovazione legislativa, sia di adeguamenti resi necessari dalla proposta.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
La norma non produce effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
La norma non produce effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

**Altro**

Nulla da segnalare



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del Capo Dipartimento  
Servizio relazioni e attività internazionali

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 194 final del 14/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0095(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione civile

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma attualmente vigente	Commento
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 35 Disposizioni transitorie	CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 35 Disposizioni transitorie	Considerato che la modifica proposta incide unicamente sul termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 35 della Decisione 1313/2013/UE, la norma non produce oneri finanziari né amministrativi aggiuntivi. Oltretutto, trattandosi di una Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio non si configura alcuna necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria.
Fino al <b>31 dicembre 2027</b> , l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere fornita per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso alle risorse nazionali corrispondenti a quelli definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte.	Fino al <b>1 gennaio 2025</b> , l'assistenza finanziaria dell'Unione può essere fornita per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso alle risorse nazionali corrispondenti a quelli definiti a norma dell'articolo 12, paragrafo 2. A tal fine la Commissione può concedere sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte.	